

Vero è che Gheduzzi Giuseppe fu indicato anch'esso dal Campesi, ma, o signori, qual fede sia da darsi al Campesi non lo ripeterò io qui; già a lungo si discusse dalle di lui rivelazioni ed è inutile che io vi ripeta che le rivelazioni che riguardano Gheduzzi Giuseppe sono della data la più recente, sono della data che il Pubblico Ministero pose esso stesso in dubbio, sono in una parola rivelazioni che furono fatte nel 1863.

È certo anche qui, o signori, che Campesi, diceva di riferirsi alle rivelazioni fatte a Voghera, e dai rapporti del Balla vi è stata limpidamente constatata che del fatto di Marzabotto non vi è una parola in quei rapporti, non so quindi come il Pubblico Ministero si sia basato interamente sulle sole deposizioni del Campesi, quando nell'atto stesso d'accusa diceva che non avrebbe creduto al Campesi le sue deposizioni non fossero state sorrette da altri fatti, da altri indizi, che venissero a constatare la di lui colpevolezza.

Ma il pubblico Ministero nella sua requisitoria vi diceva che egli è capace di molti delitti e quindi egli è colpevole della grassazione di Marzabotto.

In non so in verità, signori, se anche in ipotesi dovessi concedere che il Gheduzzi fosse a ritenersi contabile di più reati ne venga legittima la conseguenza che egli debbe aversi responsabile della grassazione di Marzabotto?

La cosa potrebbe presumersi se il Buonafede che per me non è che un testimone del valore di Campesi, e quindi esso pure eccezionabilissimo, ve lo avesse indicato come reo della grassazione di Marzabotto, ma egli si limitò a dire che solamente ad altro reato il Gheduzzi aveva preso parte, quindi, signori, brevemente concludendo, riteniamo che Giuseppe Gheduzzi non è sufficientemente provato reo della grassazione a Marzabotto.

Passo a Cristiani Vincenzo; — Questo Cristiani Vincenzo vi fu indicato dal Campesi, vi fu indicato da un rapporto della questura qual reo di questa grassazione, quindi c'è gioco forza il guardare ai due sistemi che il pubblico Ministero ci ha portato per provarne la di lui colpevolezza.

Uno prende radice nell'atto d'accusa, l'atto è fondato su quanto risultò a questo dibattimento, quello che era fondato sull'atto d'accusa a mio avviso non portava che tre semplici indizi, uno dell'aver il Cristiani Vincenzo provata una coartata a favore di Ghedini Nicodemo nel reato di Padovani, un altro lo desumeva dalle rivelazioni del Campesi, un terzo infine dalla latitanza del Cristiani Vincenzo.

Quanto erronei siano questi indizii ve lo provò il Pubblico Ministero quando all'udienza nel concludere contro di lui cambiava l'elemento probatorio e vi diceva invece di voler desumere la colpevolezza dall'avervi presentata una prova, esclusiva la reità, evidente, indubitabile.

Signori giurati, veramente io rimasi sorpreso dalle parole del Pubblico Ministero, veramente io ritenni che il Pubblico Ministero s'ingannasse quando concludeva a carico del Cristiani sulla base che testè vi accennai. Prima di venire a combattere in questo terreno, permettete, o signori, che io risalga ai primi indizii, a quegli indizii che suscitarono dall'atto d'accusa.

Il primo di questi, che realmente avrebbe avuto un gran peso, si era quello d'aver il Cristiani presentata una coartata a favore d'un coinvolto nel processo di Padovani. Voi vedeste all'udienza a comparire un Cristiani Vincenzo, che era il fratello uterino di Ghedini Nicodemo, coinvolto non solo nel processo Padovani, ma dirò di più, accusato dal Pubblico Ministero ancora nel processo di Marzabotto. Lungi, o signori, che il banco della difesa voglia cambiarsi in banco d'accusa, voi, o signori, sceve-

rate nella vostra mente, e scrutate qual fosse la deposizione di quel Cristiani Vincenzo, e ditemi, in fede vostra, se l'accusa avesse ben fondate le sue ragioni quando egli diceva che la loro coartata di Padovani era realmente suscitata da un Cristiani Vincenzo che era grassatore a Marzabotto: non ha la difesa di un altro Cristiani Vincenzo, non ha il diritto di dirvi che un equivoco possa essere succaduto?

In questo sistema la difesa, non accenna che un dubbio e viene a provarvi l'innocenza del Cristiani Vincenzo che ora siede sul banco dei giudicabili adottando un semplicissimo sistema; il sistema della coartata che lipidissima venne a quest'udienza dimostrata, ed alla quale io mi accingerò più tardi a giustificare la verità, la realtà.

Il secondo indizio, signori, a carico di Cristiani Vincenzo, stava nelle rivelazioni di Campesi; us queste, siccome sono pedissequa a quelle che formarono parte della requisitoria, così ci verrò più abbasso.

Quanto alla latitanza, che era il terzo indizio gravissimo che avevamo a carico di Cristiani Vincenzo, questa vi restò smentita dal dibattimento.

Voi sentiste da più testimoni che Cristiani Vincenzo nel 1860, 1861, ed anche nel 1863 e 1864 esso venne a Bologna, esso si trovò nella piazza maggiore, si trovò al caffè degli Stelloni, ove aveva il suo ritrovo, esso, in una parola, vi mostrò che veniva a Bologna non colla certezza d'aver una colpa di cui dover rispondere, ma colla certezza d'essere innocente e di non essere addebitabile d'alcun reato. Sostengo di più che la stessa Questura non aveva realmente indizi certi sul Cristiani Vincenzo, poichè non può dirsi che essa non conoscesse che egli era in Bologna, quando molti testimoni fededegni ne l'hanno accertato, testimoni ai quali voi, signori, dovete prestare fede per fare omaggio alla scienza ed alla verità.

Veniamo, signori, agli indizii che a carico del Cristiani furono constatati dall'accusa nella sua requisitoria.

Dapprima osserva che Cristiani Vincenzo fu indiziato dal rapporto 14 agosto 1861.

Signori giurati, di chi era opera quel rapporto? Era redatto, e ve lo disse qui all'udienza, dal signor ispettore Cerati il quale interrogato dal Cristiani Vincenzo come potesse dichiarare che esso Cristiani aveva avuto parte alla grassazione, rispose nella sua lealtà, nella sua onestà che sul Cristiani Vincenzo era solo un dubbio, non era certezza, non era nemmeno probabilità.

Vedete adunque di quanta forza sia codesto rapporto, vedete che quel rapporto il quale non fu ispirato che da semplici confidenti non regge di fronte alla verità inquantochè il signor Cerati nel rapporto stesso vi diceva che il dubbio della reità del Cristiani gli era nato appunto perchè gli era stato riferito che Cristiani Vincenzo nel mattino precedente alla grassazione di Marzabotto era stato veduto in Bologna.

Chiamato all'udienza a precisare se realmente esso l'avesse veduto, nella sua onestà vi dichiarò che gli era stato riferito, e che era stato veduto in fiacre con un certo Nanni calzolaio detto il *Paggetta*. Voi, signori, sentiste la deposizione del Nanni. Egli venne qui all'udienza ad attestarvi, ed è testimone di fede degno inquantochè non abbiamo sentito a suo riguardo alcuna rimostranza per parte del Pubblico Ministero, è venuto, dico, ad attestarvi che un giorno solo egli andò in

fiacre con Cristiani, e questo giorno fu quando Cristiani ritornò dai lavori d' Ancona. E quand' è che Cristiani era in Ancona?

Vi era nel 1863 quando concorrevano in pubblici incanti unitamente col Brini testimonio qui esaminato, vi era, in una parola, quando si credeva che Cristiani Vincenzo fosse latitante, mentre egli invece lavorava sotto la dipendenza del governo, quando non era più la ai fini di Marzabotto di cui ora si tratta.

Ma supponiamo pure che il Nanni potesse avere equivocato qui all'udienza sull'epoca accennata pel 1863, il che non è dato supporre; il fatto accennato dal rapporto e riferito al signor Cerati non sarebbe quello stesso che il Nanni vi attestò.

Veramente, signori, noi restammo stupefatti quando il Pubblico Ministero per avvalorare l'accusa contro il Cristiani vi disse che se non poteva assolutamente provarsi la sua correttezza, vi erano però dei dubbi gravi sulla di lui reità. In che basò, signori giurati, il suo detto il Pubblico Ministero? lo basò in questo soltanto che Cristiani aveva provato troppo ardentemente l'alibi assecondo che era impossibile che testimoni esaminati dopo tre anni potessero ricordarsi quelle circostanze che vennero qui a deporre.

Ma il Pubblico Ministero dimenticava, a mio avviso, che altri testimoni dopo tre anni erano venuti ad indicare che Giacomo Ceneri era stato veduto in bi-roccino.

E notate, o signori, che quanto alla ricognizione di questo Giacomo Ceneri non esistono certo gli indizi che possono suscitare la convinzione dei testimoni esaminati a favore di Cristiani Vincenzo. Ed eccomi a parlarlo.

Il Camugnano non è che una campagna alpestre distante cinque miglia da Marzabotto; là si trovava Cristiani alla testa di cinquanta o sessanta operai da lui dipendenti nei lavori della strada di ferro, di quella strada che da Bologna conduce a Firenze. Là, o signori, erano tutti raccolti questi operai, mangiavano assieme, stavano insieme, convivevano insomma la vita comune, ed ivi tutti assieme si dedicavano ai loro lavori.

Vi fu pure narrato che tutte le sere si cenava a quell'ora, e tutte le sere il loro capo che aveva la stanza, come appunto vi venne descritta dai testimoni, in una capanna, cenava con essi tutte le sere, e tutte le sere avevano luogo i convegni che appunto si riferivano ai lavori fatti o da farsi.

Qual meraviglia, signori, che in questa radunanza di gente, allorchè si seppe la grassazione di Marzabotto, essa facesse sulla mente di tutti una certa impressione? Non vi vennero già i testimoni ad indicare il giorno, come fecero i Venturini che v'indicarono ancora il giorno e l'ora, e questi furono creduti dall'accusa; essi vennero a deporre quando conobbero che il loro capo era stato designato come uno degli autori di quella grassazione, e vennero ad accertarvi essere ciò impossibile poichè il loro capo era sempre con essi, ed allora ricordarono il fatto delle radunanze al Camugnano, ove tutte le sere intervenivano, e di cui alcuni testimoni che furono interrogati vi diedero le più minute e circostanziate prove per dire essere impossibile che Cristiani Vincenzo potesse essere a Marzabotto. Signori, questi testimoni che non depongono già di una data, ma di un fatto che doveva aver colpita la loro fantasia, che nel paese di Camugnano doveva essere notorio, tutti questi testimoni, che non furono dal Pubblico Ministero in alcun modo trovati nemmeno sospetti, tutti questi testimoni non vi danno la più luminosa prova

dell'innocenza di Cristiani Vincenzo? E chi sono questi testimoni? sono gente onesta; che vive si col guadagno delle proprie braccia, ma che però non cessa di essere onesta, ed a di cui carico nulla si potè dire dal Pubblico Ministero.

Questi testimoni furono quattro. E come possiamo noi credere che sulla loro bocca vi fosse uno spergiuro? Ma, signori, per giudicare un uomo spergiuro bisogna che vi dia degli indizi di essere tale; e quando il Pubblico Ministero si limita a dire che quest'indizio gli viene soltanto perchè depongono tre anni dopo, ho tutto il diritto di dire al Pubblico Ministero; ma perchè quest'indizio voi me lo volete valutare, quando vi valete di testimoni per l'accusa, che non solo depongono dopo tre anni di un fatto, ma ancora del giorno e dell'ora con una precisione ammirabile ed ammirata.

Misuriamo le cose con una sola bilancia, o signori, e se si crede dall'accusa a quei testimoni, si deve credere ancora tanto più a quei testimoni che vennero indotti dal Cristiani, in quanto che questi testimoni sono al pari degli altri testimoni onesti, e tali, da non poter presumere che il mendacio sia sul loro labbro.

Questi testimoni hanno ancora di più che i testimoni dell'accusa; i testimoni dell'accusa vennero qui all'udienza a deporre chiamati in forza del potere discrezionale, mentre i testimoni della difesa vennero a deporre previo giuramento.

E vorrete credere, signori giurati, che dalle loro labbra sia sortito lo spergiuro? No, o signori, noi dobbiamo presumere l'uomo onesto fino a che non è giustificato altrimenti.

Del resto i testimoni indotti dal Cristiani sono degni di fede, sono testimoni superiori a qualunque eccezione, nè vorrete, signori, alle loro deposizioni anteporre le sole rivelazioni di Campesi.

No, signori giurati, nol credo; non mi farò a ripetere ciò che vi dissero gli egregi miei colleghi, vi dirò solo che anche Campesi indicando nell'esame scritto il Cristiani non ne profferì il nome, non disse altro che un Cristiani, e noi abbiamo qui due Cristiani non solo, ma due Cristiani Vincenzo, di cui uno si depose tacendo la sua qualità di fratello uterino quando deponeva su altro titolo a favore di un coimputato nella grassazione di Marzabotto, e l'altro a cui favore sorsero ben sei testimoni i quali tutti ad una voce vi deposero che era impossibile avesse commessa la grassazione di Marzabotto.

Ma la difesa ha un settimo testimonio, un testimonio a cui non si può, nè si deve negare fede.

Questo testimonio è il Diottalevi il quale è un testimonio dell'accusa, il quale disse che conosceva benissimo il Cristiani Vincenzo, e non ha mai sospettato del medesimo, e notate che il Diottalevi fu aggredito da alcuni dei grassatori, e notate che se un sospetto poteva essergli venuto, questo non riflette certamente il Cristiani, ed infatti, egli diceva: (sono sue parole) io ebbi tutta la fiducia in quest'uomo; è dopo l'atto d'accusa che io dubitai di lui.

Signori giurati, dubitò un Diottalevi, e dubitò dopo che vide che vi erano veramente delle prove contro di lui, e vi era una testimonianza che avrebbe fatta a favore di Nicodemo Ghedini nel fatto di Padovani, dubitò dopo che egli ha sentito le rivelazioni Campesi quando lo seppe latitante.

Ebbene, o signori, se oggi il Diottalevi dovesse profferire un giudizio, oggi che può giustificarsi che la deposizione a favore del Nicodemo Ghedini non è che una larva, oggi che gli si potrebbe dire che le deposi-

zioni di Campesi non sono una morale certezza, oggi che il rapporto della Questura è in gran parte eliminato, poichè lo eliminò lo stesso Cerati, quando accennò ad un dubbio, ora che la latitanza fu smentita, io sono certo che il Diottalevi vi direbbe con me: assolvete il Cristiano Vincenzo, poichè non è reo della grassazione di Marzabotto.

Presidente. — Si passa ora a trattare della grassazione al marchese Pepoli. — L'Avv. Mazzucchi ha la parola.

L'Avv. MAZZUCCHI per la grassazione a danno del marchese Pepoli, difende:

Pini Paolo.

Eccellenze, Signori Giurati

Fra le ore sei e mezza e le sette pomeridiane del 3 dicembre 1861 sei malfattori armati approfittando del momento in cui il cuoco Leopoldo Granchi esciva dalla abitazione del suo padrone signor marchese Guido Luigi Pepoli, entrarono con lui nella casa ed invasero la stanza in cui egli si trovava. Lo costrinsero ad andare dove era la cassa che tosto votarono, intascando tutto l'oro, ed il molto pesante argento riposero parte in una camicia e parte in una foderetta di guancia.

Appena che i malandrini furono esciti dalla casa, la governante signora Teresa Vecchi da una finestra con alte grida chiamava gente al soccorso.

I malfattori per essere più pronti a nascondersi o fuggire, e non essere colti col corpo del reato, gettarono sulle scale del palazzo la camicia e la foderetta piene di monete d'argento.

Tre giovani, Mariano Venturi, Giovanni Fornasa, ed Antonio Masetti, si trovavano sotto il portone del palazzo e videro escire un giovinetto di 20 a 22 anni, piccolo, grasso, con baffi e pizzo biondi, il quale a sentire le grida della Teresa Vecchi si volse alla fuga, ed essi lo inseguirono. Il fuggitivo gettò il mantello che il Venturi raccolse e proseguendo a fuggire entrò nella via detta Alemagna, e poco dopo scaricò un colpo di pistola il cui stoppaccio toccò il volto di un Gaetano Rossi che si era unito agli altri per raggiungerlo.

Dopo il fuggente spari agli occhi del Rossi, del Venturi, del Fornasa, e del Masetti, sicchè ritornarono sui loro passi, ed il Venturi, ed il Fornasa salirono rapidi le scale del palazzo Pepoli, e sulle medesime trovarono la signora Clementina Bonaglia cameriera della principessa Iride Pepoli, ed il sig. dott. Bettini.

Raccolsero insieme il danaro abbandonato dai ladri, lo consegnarono al signor marchese insieme al mantello quale corpo di reato, raccontando ciò che era loro accaduto. Il signor marchese Pepoli li ringraziò e baciò, e mentre si disponevano a partire, ed il Venturi ed il Fornasa, in benemerita del prestato servizio, vennero gettati in una segreta dove rimasero ben sedici mesi, volendosi ad ogni modo provarli autori della grassazione!

La somma derubata fu di circa scudi settemila e duecento; circa scudi duemila furono recuperati, laonde la somma derubata ammontò approssimativamente a scudi cinquemila. La Questura e la Curia fecero indagini senza giungere alla scoperta dei colpevoli, contenta di tenere imprigionati due innocenti, e trascorse ol-

tre un anno senza avere fatto alcun passo per raggiungere gli autori della esacrata rapina.

In appresso coi mezzi di cui dovremo parlare più innanzi il Pubblico Ministero si avvisò di avere scoperto diecisette colpevoli di tale reato, dei quali due essendo morti in pendenza della procedura ne rimangono ora quindici imputati e giudicabili.

La difesa nella sua lealtà non può elevare dubbio veruno sull'ingenuità del reato. Essa riconosce le circostanze aggravanti di *tempo e di valore*. Ma crede di muovere dubbio e gravissimo dubbio intorno all'altra precipua circostanza da cui si vorrebbe accompagnato il reato, vale a dire del mancato omicidio. La difesa così opina per tre motivi. Il primo perchè non si può a meno di ritenere che la pistola esplosa non fosse caricata a palla. Se è vero che il colpo fu tirato contro il Gaetano Rossi, come suole dirsi a bruciapelo, e che lo stoppaccio colpisse il suo volto senza ferirlo; e che la distanza di pochi passi non consentisse molta divergenza del colpo da trasportare il proiettile in altra direzione, si dovrà concludere che la palla non vi era, che l'arma serviva soltanto per intimorire. Tanto più che le ricerche diligenti praticate sul luogo non ebbero il risultato di rinvenire la palla. Il secondo motivo nascerebbe dal non essere bene accertato se colui che esplodeva l'arma nel vicolo Alemagna fosse uno dei grassatori ovvero altra persona che vedendosi inseguita e presa in isbaglio volesse allontanare chi le correva dietro. I testimoni videro benissimo che il fuggitivo gettò il mantello, ma dopo non poterono raggiungerlo per la celerità con cui fuggiva, e spari loro dagli occhi. Il terzo motivo lo desumo considerando che la esplosione della pistola era un fatto isolato, lontano dal luogo dell'avvenuto reato per tenerlo direttamente unito al fatto della grassazione, e da renderne responsabili tutti gli autori della medesima. Ritiene pertanto la difesa che dal crimine di grassazione abbia ad escludersi la qualifica del mancato omicidio.

Veniamo dopo ciò a parlare di quelli che come colpevoli vennero imputati dall'accusa. Noi crediamo che i veri colpevoli siano rimasti sempre occulti, e ciò perchè il metodo di inquire per lo scoprimento degli autori dei reati è fatalmente contrario alla buona riuscita. Vediamo troppo di frequente che accaduto un delitto si suppongono autori le solite persone tenute in sospetto, si agisce contro di esse nel concetto che debbano essere i colpevoli, si coltivano le circostanze che si vorrebbero convertire in prove o in indizii, e nel frattanto si perdono le tracce del reato, ed i veri delinquenti si coprono sotto l'ombra di nomi di cattiva fama, colpevoli di altri crimini, ma non di quello di cui si tratta. Si abbandona agli organi della bassa polizia il designare i probabili autori del misfatto.

Di vero tutti i sospetti e le praticate indagini non ebbero favorevole risultato, e fu necessario riportarsi alle solite rivelazioni di Pietro Campesi, che assai tardi disse avere saputo i nomi degli autori della rapina Pepoli nelle carceri dai detenuti Mariotti, Bertocchi, Bragaglia e Romagnoli, i quali col Campesi non solo se ne confessarono autori, ma indicarono a lui altresì i nomi degli altri correi in quel reato.

Non vi ripeterò, giacchè fu detto sino alla noia, essere falso che Mariotti e Bertocchi facessero confidenza alcuna in Voghera al Campesi per questo titolo. È accertato essere questa una posteriore menzogna del Campesi.

Piuttosto ne giova ricordare che nel riferire i confidati nomi non fu felice, disse e contraddisse, non fu mai nè coerente, nè esatto. Fra gli altri imputati accusava certo Zoccoli impiegato nella Zecca di Bologna, reo di molte altre grassazioni e che avrebbe avuto la maggiore parte del bottino tolto al marchese Pepoli. E di questo Zoccoli accertato colpevole dal Campesi nulla ebbe mai a scoprirsi, di guisa che anche in questa parte si ha prova delle menzogne di Campesi. Lo stesso dicesi intorno al di lui deposto riguardo ai fratelli Generi che Campesi sosteneva non avere partecipato alla grassazione Pepoli, laddove non ostante le deposizioni del Campesi la Curia inquirente volle tenere responsabile uno dei Generi, ed allora il Campesi introdusse una modificazione di avere udito nominare un Pirula.

La sola base di Campesi desunta da pretese confessioni

di soli nomi, e soggetta a simili contraddizioni, non parve troppo solida. Tanto più che nell'atto di accusa erasi dichiarato che deve credersi al Campesi quando le sue deposizioni sono confermate da altri testimoni, o dalle riusultanze della istruttoria. Ma fortuna volle che si trovasse un puntello alle deposizioni del Campesi nella persona di Cesare Buonafede, il cui cognome contiene una amara ironia. Di questo nome abbiamo dato qualche cenno nella difesa sul titolo di pretesa associazione, abbiamo già detto che era della risma di Campesi, appartenente alla morchia dei malfattori, lo dicemmo anche più scellerato di lui, dicemmo che essendosi dichiarato correo di molti reati che si trattano nel presente processo aveva perduta la qualifica di testimoniaio per assumere quella di accusato, dicemmo che se correo incolpava altri, in tale caso si rendeva un accusatore obbligato a dare prova della sua accusa. Lo dicemmo a ragione peggiore del Campesi. Rammentate, o signori giurati, che questo ribaldo si presenta la prima volta alla udienza dichiarando che tutte le deposizioni da lui fatte avanti il giudice inquirente erano tutte false. Il giudice inquirente a termini dell'art. 172 del codice di procedura penale ammoniva il Buonafede a dire tutta la verità e lo ammoniva sulle pene riservate ai testimoni che non dicono il vero, ed egli impudente vi assicura che al giudice deponere tante falsità. Ecco le credenziali con cui veniva al vostro cospetto. Se allora così sfacciatamente mentiva, potrete voi sapere quando sarà per dirvi il vero?

Ne basta. Questo ribaldo depose con giuramento avere saputo da altri che il Questore avesse posto in libertà i ladri perchè una loro amica gli aveva concesso i suoi favori.

Non basta ancora. Questo ribaldo arrivava a tale punto da permettersi alla pubblica udienza deporre sotto il vincolo del giuramento che due verdetti dei giurati erano le espressioni della ingiustizia e della falsità, dappoichè i giurati di Bologna e di Ferrara, avevano condannato Francesco Laghi che egli garantiva innocente, talchè quel fatto qualificava di *Boteria* che equivaleva a dire che i giurati erano Boia.

Diremo di più. Questo ribaldo venne alla seduta a farsi conoscere quale sanguinario. Udiste voleva dare una coltellata nella pancia ad Adamo Falchieri invece di pagarlo di quanto gli era debitore. Questo ribaldo con gioia satanica dichiarava che si doveva scannare chi non dava esatto conto ai ladri del denaro rubato, e lo diceva con tale forza e persuasione che se avesse potuto lo avrebbe fatto alla nostra presenza. Questo ribaldo in carcere tentò di ammazzare Ulisse Baldini che egli credeva uomo onesto e che unicamente lo spronava a deporre la verità. Sapete già, o signori giurati, che un giorno senza motivo il Buonafede si scagliava furibondo sopra l'Ulisse Baldini e con un cucchiaino lo colpisse e lo ferisse nel capo, e se non fossero sopraggiunti i custodi a sottrarlo forse riesciva a commettere il tentato omicidio.

Questo ribaldo dichiarava che la Questura tiene fra i carcerati coloro che devono tradire e rivelarvi discorsi dei detenuti dietro pagamento.

Un tale ribaldo io vorrei anche compatire e non credere in lui il tipo della assoluta clopomania; e la indole tutta iniqua, nella idea che sia altresì pazzo. E pazzo si dipingeva egli medesimo allorchè raccontava di avere dentro di se certa cosa che non sapeva cosa fosse; che narrava di essere stato tre o quattro giorni senza voler prendere cibo, e poi avidamente voleva tutti i cibi accumulati divorare. Ed Ulisse Baldini vi confermò che in diversi incontri ebbe a ritenerlo assolutamente pazzo.

È questo il mostro che venne innanzi per essere puntello ai detti di Campesi. E tutti due insieme sono le fiacole destinate ad illuminare la giustizia; non sono fiacole ma tizzoni d'averno che spandono tetra luce atta invece a dissipare le nere ombre, a far cadere la benda a tutti gli uomini imparziali ed onesti.

E qui si permetta alla difesa di desiderare di conoscere dal pubblico ministero come intenda contenersi per questi sedicenti testimoni.

Dopo quanto è venuto ad emergere sul conto loro nella discussione della causa; mi sembra necessario sapere se si persista a tenerli quali legittimi testimoni; scelta la via dal pubblico ministero, allora la difesa sceglierà la propria, e si risolverà a vie meglio far palesi che si verificherebbero per detto di questi pretesi testimoni i mezzi che la voce più autorevole alla quale mi riferiva questa mattina qualificava indegno, bassi e vili: sarà allora soltanto che la difesa sarà in grado di stringere i suoi argomenti.

Non si pensi per altro essere questo un artificio oratorio per esimermi dall'entrare in argomento sulla imputazione data al giudicabile Paolo Pini che io difendo e sulle specifiche prove che l'accusa ritiene di avere riunite a suo pregiudizio.

Non posso primieramente omettere di rimarcare che nel congiungere il Buonafede come sussidio e per costituire ed agire *viribus cunctis*, non si è raggiunto l'intento. Imperocchè il Buonafede volendo essere superiore al Campesi, lo scredita ed afferma che egli non è che un *imbroglione*, un *bugiardo*, che non sa nulla altro se non ordire trame, e che è impossibile Romagnoli gli abbia fatta veruna confidenza.

È palese da ciò che la riunione di questi due malfattori non ha dato forza maggiore all'accusa; ed invece è venuta a distruggerla: una volta che si mettono fra loro in differenza, non si può credere nè all'uno, nè all'altro.

La divergenza fra di essi, la distanza e contrarietà delle loro deposizioni, si rende più viva allorchè vengono ad indicare i pretesi nomi dei colpevoli nei speciali reati, e massimamente in quello della grassazione al marchese Pepoli, di cui ora trattiamo. Il Cesare Buonafede ne stabilisce sedici, ed il Pietro Campesi diciassette, e di tutti questi nomi soltanto quattro combinano, per tutti gli altri sono nomi affatto diversi. Ognuno è certo di indicare i veri perchè si sono a loro confessati quali autori di un reato che pare non abbiano alcuni commesso. Campesi farebbe concorrere alla esecuzione del reato tutti gli imputati da lui. — Buonafede ne fa intervenire soltanto dieci, ed altri sei stanno quieti e tranquilli alle loro case, ed esigono una tangente del bottino, non assumendo veruna responsabilità diretta.

Il Pubblico Ministero ha dovuto calcolare tutto il pondo di tale eccezione, ed ha tentato di distruggerla, ma senza riescirvi. In omaggio del Pubblico Ministero ho letto sei volte l'intero brano, e devo confessare la mia ignoranza, non sono stato capace di rilevarne il concetto. Mi pareva quasi che il Pubblico Ministero volesse aggiungere ai sedici nomi indicati dal Buonafede, gli altri tredici diversi indicati dal Campesi, e portare a ventinove il numero degli imputati in questa grassazione.

Ma anche questa ipotesi non poteva reggere, nè era conciliabile colle deposizioni e del Campesi e del Buonafede, che si elidono a vicenda, poichè quando Campesi accerta che gli autori erano precisamente quelli, non possono essere gli altri indicati dal Buonafede. Inoltre questa ipotesi si troverebbe incontro uno scoglio insormontabile, quello della aritmetica, mentre non sussisterebbero più i conti dedotti dal Pubblico Ministero intorno al riparto del bottino. — Ciò nonostante il Pubblico Ministero concludeva quell'oscuro brano dicendo che non credeva vi fosse assoluta inconciliabilità fra le dichiarazioni del Campesi e del Buonafede.